

Nuovo spesometro: i nodi da sciogliere

Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino

Nel documento congiunto del 6 marzo 2017, l'Associazione Nazionale Commercialisti - ANC e Confimi Industria hanno messo in evidenza alcune criticità connesse al nuovo spesometro, previsto dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. Ci si riferisce, ad esempio, alla previsione che impone di "spacchettare" il documento riepilogativo emesso ai fini della registrazione delle fatture di importo non superiore a 300 euro per la trasmissione dei dati analitici di tutte le fatture. Si tratta di una complicazione che, di fatto, determina un pesante aggravio gestionale per gli operatori, in assenza peraltro della possibilità di ottenere significativi risultati in termini di contrasto all'evasione.

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA che non hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 devono adempiere all'obbligo comunicativo di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, introdotto dal decreto fiscale - c.d. **spesometro**.

Entrambe le comunicazioni hanno carattere **trimestrale**, con invio dei dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, ma la legge di conversione del decreto **Milleproroghe** ha previsto che, limitatamente all'**anno in corso**, l'invio obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrà essere effettuato con **cadenza semestrale**, entro il 18 settembre 2017 per il primo semestre ed entro il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre.

Semplificazioni previste per le comunicazioni telematiche delle fatture

A prescindere dalla tipologia di trasmissione telematica in concreto adottata, permane l'obbligo di comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA**, di cui all'art. 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, anch'esso introdotto dal D.L. n. 193/2016 con effetto dall'anno in corso.

Sono però previste alcune **semplificazioni**, venendo meno gli obblighi di comunicazione:

- delle operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black-list;
- dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- degli acquisti di beni presso soggetto sammarinesi.

Per ciò che, invece, riguarda la comunicazione degli **acquisti intracomunitari di beni e servizi**, abrogata dal D.L. n. 193/2016 ma successivamente ripristinata, limitatamente all'anno in corso, dal Milleproroghe, nessuna modifica è stata apportata all'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, che prevede la facoltà di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute in alternativa all'obbligo comunicativo previsto dall'art. 21, D.L. n. 78/2010.

Stando, pertanto, al tenore letterale della norma, gli operatori che esercitano l'opzione beneficerebbero dell'esonero dalla comunicazione degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro, in **violazione** però dell'**obbligo di monitoraggio statistico** previsto dal regolamento n. 2004/638/CE per i beni di provenienza intracomunitaria.

All'opzione per la trasmissione telematica sono, inoltre, ricollegati **ulteriori e specifici incentivi**, segnatamente:

- il diritto all'esecuzione dei **rimborsi IVA annuali in via prioritaria**, cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 30, D.P.R. n. 633/1972 e

- la **riduzione** di due anni del **termine di decadenza** del potere di **accertamento** dell'Amministrazione finanziaria a condizione che l'operatore garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.

Come, tuttavia, rilevato nel documento congiunto dell'ANC e di Confimi Industria, la stragrande maggioranza degli operatori non considera allettante la possibilità di optare per la trasmissione telematica delle fatture in luogo del nuovo spesometro, a motivo del fatto che:

- la riduzione premiale di due anni dei termini di accertamento non risulta, di fatto, praticabile in considerazione dell'**obbligo di tracciabilità di tutte le transazioni** di importo unitario superiore alla soglia di 30 euro;

- l'opzione non elimina l'obbligo della **comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA**;

- il **vincolo quinquennale di durata dell'opzione** rappresenta un intervallo temporale troppo lungo per incentivare il passaggio dalla trasmissione obbligatoria delle fatture a quella facoltativa.

Leggi anche

- [INTRASTAT, spesometro e dichiarazioni d'intento in cerca di chiarimenti](#)

- [INTRASTAT acquisti: quali soluzioni ai problemi connessi al ripristino?](#)

Dati oggetto di comunicazione

Con la circolare n. 1/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in merito ai dati che devono essere comunicati per obbligo o per opzione.

Di particolare rilevanza è la specificazione che la **trasmissione è esclusa**, indipendentemente dalla modalità di invio adottata (obbligatoria od opzionale), se gli stessi sono già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'utilizzo, da parte del soggetto passivo, del **Sistema di Interscambio (Sdi)**, per emettere o ricevere fatture elettroniche create nel rispetto del D.M. n. 55/2013.

Altrettanto significativa è l'indicazione, che conferma quella già resa in risposta ad alcuni quesiti, secondo cui i dati da comunicare mediante lo spesometro **corrispondono a quelli da inviare su base opzionale**, sicché occorre fare riferimento al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, che ha definito i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali che devono essere trasmessi.

Nella circolare n. 1/E/2017 vengono **escluse dalla comunicazione** le operazioni, attive e passive, certificate da **scontrino e ricevuta fiscale**, qualunque ne sia l'importo, nonché i dati contenuti in altri documenti, diversi dalle fatture, bollette doganali di importazione e note di variazione (ad esempio, schede carburante di cui al D.P.R. n. 444/1997).

Tenuto, inoltre, conto che l'adempimento si riferisce a ciascuna fattura emessa o ricevuta, indipendentemente dalle modalità di registrazione, l'obbligo comunicativo deve essere assolto, in relazione ai dati di ogni singola fattura, anche per le **fatture di importo non superiore a 300 euro**, per le quali è prevista la facoltà di registrazione mediante un documento riepilogativo, *ex art. 6, commi 1 e 6, D.P.R. n. 695/1996*.

Come messo in luce da ANC e Confim Industria, si tratta di una **complicazione** che, di fatto, abroga tale semplificazione, determinando un pesante aggravio gestionale per gli operatori, in assenza peraltro della possibilità di ottenere significativi risultati in termini di contrasto all'evasione.

